

Condizioni generali di partecipazione per gli organizzatori

1. Obiettivi delle Giornate europee del patrimonio in Svizzera

La campagna delle Giornate europee del patrimonio in Svizzera abilita le persone a valorizzare il patrimonio culturale, in particolare l'archeologia e la tutela dei monumenti storici, e a riconoscerne l'importanza per il proprio passato, presente e futuro.

2. Organizzazione delle Giornate europee del patrimonio in Svizzera

Le Giornate europee del patrimonio (di seguito denominate Giornate del patrimonio) in Svizzera sono una campagna della Confederazione e dei Cantoni. La campagna è promossa sotto l'egida dell'Ufficio federale della cultura (UFC), della Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM), della Conferenza svizzera delle archeologhe e degli archeologi cantonali (CSAC) e del Centro nazionale d'informazione sul patrimonio culturale (NIKE).

La campagna è coordinata da NIKE.

Gli eventi sono organizzati/coordinati dai Servizi comunali e cantonali addetti all'archeologia e alla tutela dei monumenti storici (di seguito denominati Servizi comunali et cantonali).

Le istituzioni e i privati interessati possono candidare il proprio progetto d'evento presso i Servizi comunali et cantonali.

3. Condizioni di ammissione

Gli organizzatori che si impegnano a rispettare gli obiettivi sopra citati e che adempiono le condizioni sotto specificate possono essere inclusi con il loro evento nel programma delle Giornate del patrimonio. Le condizioni sono le seguenti:

- 3.1 l'evento contribuisce alla mediazione del patrimonio culturale, in particolare dell'archeologia e della tutela dei monumenti storici;
- 3.2 il contenuto e l'attuazione dell'evento sono di alta qualità. L'evento è aperto al pubblico, cioè è fondamentalmente gratuito per le visitatrici e i visitatori. Le prestazioni speciali vanno offerte a prezzo di costo, mentre le prestazioni abitualmente a pagamento vanno offerte a un prezzo significativamente ridotto in occasione delle Giornate del patrimonio;
- 3.3 l'evento non sarà utilizzato a fini pubblicitari;
- 3.4 l'evento non sarà utilizzato per scopi politici o religiosi;
- 3.5 il contenuto e l'attuazione dell'evento non veicolano dichiarazioni discriminatorie.

SCOPRIRE IL PATRIMONIO

4. Inclusione nel programma

- 4.1 Le istituzioni e i privati interessati possono candidare il proprio progetto d'evento presso i Servizi comunali et cantonali inoltrando il progetto tramite e-mail o direttamente tramite la piattaforma web.
- 4.2 La candidatura e la registrazione di dati dettagliati sugli eventi devono essere effettuati tramite la piattaforma web corrispondente entro il termine di iscrizione comunicato sul sito web.
- 4.3 I Servizi comunali et cantonali addetti all'archeologia e alla tutela dei monumenti storici decidono in merito all'inclusione degli eventi nel programma. I Servizi comunali et cantonali si riservano il diritto di respingere candidature con motivazione scritta.
- 4.4 NIKE e i Servizi comunali et cantonali si riservano il diritto di proporre modifiche affinché un evento adempia i requisiti.
- 4.5 In linea di principio non esiste alcun diritto all'inclusione nel programma.
- 4.6 NIKE ha la possibilità di offrire propri eventi nazionali.

5. Pubblicità

- 5.1 NIKE e i Servizi comunali et cantonali si impegnano a pubblicizzare gli eventi mediante adeguate misure di comunicazione.
- 5.2 NIKE e i Servizi comunali et cantonali forniscono agli organizzatori materiale pubblicitario a titolo gratuito o in conformità alle disposizioni cantonali e fino a esaurimento scorte.
- 5.3 Gli organizzatori si impegnano a integrare la promozione del loro evento nella campagna nazionale (adozione del corporate design).
- 5.4 Per utilizzare il materiale promozionale per altri scopi, è necessaria l'autorizzazione esplicita di NIKE e dei Servizi comunali et cantonali.

6. Finanziamento

- 6.1 Gli organizzatori assumono tutti i costi sostenuti per l'organizzazione e l'attuazione della manifestazione.
- 6.2 NIKE e i Servizi comunali et cantonali assumono tutti i costi relativi al coordinamento degli eventi, alla comunicazione nazionale e regionale e al servizio stampa (ad eccezione della pubblicità, vedi articolo 4.2) per le Giornate del patrimonio.

SCOPRIRE IL PATRIMONIO

7. Responsabilità e assicurazione

- 7.1 Gli organizzatori sono unici ed esclusivi responsabili del proprio evento, in particolare della sicurezza delle visitatrici e dei visitatori e di altre persone in relazione all'evento. NIKE e i Servizi comunali et cantonali declinano ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno e pretesa. Gli organizzatori dell'evento o i loro rappresentanti non possono avanzare alcuna pretesa nei confronti di NIKE e dei Servizi comunali et cantonali o rivalersi su di esse per danni a terzi o per qualsiasi danno, compresi quelli loro causati da terzi durante l'evento.
- 7.2 Gli organizzatori si assicurano per l'evento presso una compagnia assicurativa di loro scelta per la responsabilità civile derivante dall'evento, in particolare per tutti i danni a terzi durante l'evento.

8. Cancellazione

- 8.1 In caso di annullamento dell'evento organizzato, gli organizzatori si impegnano a informare NIKE e i Servizi comunali et cantonali affinché l'evento possa essere rimosso da tutti i vettori pubblicitari. Gli organizzatori si impegnano ad assumere tutte le conseguenze nei confronti del pubblico derivanti dalla mancata rimozione dell'evento dai mezzi pubblicitari.

9. Esclusione

- 9.1 NIKE e i Servizi comunali et cantonali hanno il diritto di escludere in qualsiasi momento dalla partecipazione alle Giornate del patrimonio in Svizzera gli organizzatori che violano i termini del contratto. Tale decisione non è impugnabile.
- 9.2 L'esclusione comporta l'immediata cessazione di tutte le misure pubblicitarie da parte di NIKE e dei Servizi comunali et cantonali per l'evento (o gli eventi) dei relativi organizzatori.
- 9.3 Dal momento dell'esclusione, agli organizzatori è fatto divieto di utilizzare il materiale pubblicitario messo a disposizione o fare riferimento in altra forma alle Giornate del patrimonio.

10. Controversie legali

- 10.1 Se le parti contraenti non riescono a raggiungere una composizione bonaria in caso di controversie legali riguardanti l'interpretazione e/o l'attuazione delle Condizioni generali di partecipazione, è eletto quale foro competente Berna.

11. Disposizioni finali

- 11.1 L'accettazione delle Condizioni generali di partecipazione per gli organizzatori delle Giornate del patrimonio è considerata un contratto. Inoltre, tutti gli elementi della registrazione dell'evento sono considerati parte del contratto.

Approvato dal Gruppo centrale in giugno 2023